

Codice DB1406

D.D. 22 marzo 2010, n. 802

R.D. 523/1904 e s.m.i. - Autorizzazione idraulica n. 21/10 per lavori di pulizia rii Biancot, Rorea, Roggia dei Molini, in Comune di Lanzo Torinese. Richiedente: Comune di Lanzo Torinese.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, il Comune di Lanzo T.se, ad eseguire i lavori in oggetto subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dei tagli di vegetazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l'intervento in argomento dovrà essere eseguito, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziato dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze: è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, l'intervento non possa avere luogo nei termini previsti;
5. il committente dell'intervento dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dell'intervento, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto eseguito; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente agli elaborati progettuali approvati;
6. l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine al tipo d'intervento;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'esecuzione dell'intervento, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'intervento stesso sia, in seguito, giudicato incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 – vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, etc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Andrea Tealdi